DECISIONE N. 1209/78/CECA DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1978

che modifica la decisione n. 527/78/CECA riguardante il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 527/78/CECA della Commissione, del 14 marzo 1978, riguardante il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla decisione 1005/78/CECA (2), in particolare l'articolo 1, secondo comma,

considerando che la Commissione ha concluso un accordo con la Repubblica socialista di Romania ; che è pertanto necessario inserire detto paese nell'allegato alla decisione, precisando i prodotti siderurgici contemplati nel relativo accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'allegato alla decisione n. 527/78/CECA è completato come segue :

« 12. *Repubblica socialista di Romania :*

Per i prodotti siderurgici CECA compresi nella nomenclatura della tariffa doganale comune (3) alle voci 73.01, 73.02, da 73.06 a 73.13 inclusa e alla voce 73.16 ; alla voce 73.15 nelle forme descritte alle voci da 73.06 a 73.14 inclusa ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed è applicabile fino al 31 dicembre 1978.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1978.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 15. 3. 1978, pag. 16.
(2) GU n. L 131 del 19. 5. 1978, pag. 7.
(3) Allegato al regolamento (CEE) n. 2500/77 del Consiglio del 7 novembre 1977 (GU n. L 289 del 14. 11. 1977).